

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

 Assoluzione
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi Quantum  1\* Grado

Tribunale di Monza in data 11.06.2018 condanna a due mesi di reclusione ed al risarcimento del danno alle parti civili.

 2\* Grado

Corte di Appello di Milano in data 30.09.2020 in parziale riforma del giudizio di primo grado revoca le statuizioni civili in favore delle parti civili

 precedente cassazione  Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore Ulteriori soggetti lesi  Altro  Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Recatosi presso un'immobile al fine di scoprire l'origine di una infiltrazione si recava nel sottotetto da dove cadeva attraverso una apertura non segnalata.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

## Principio di diritto

La Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente ritenendo applicabili le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ricomprendendo la nozione di "prestazione lavorativa" anche prestazioni occasionali o non retribuite tale per cui la tutela si estende a tutte le persone che vengano a trovarsi in situazioni di pericolo connesse all'attività esercitata, a prescindere dall'eventuale mancato perfezionamento di un contratto e dall'episodicità della prestazione. Sul punto deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità tende a includere nel rischio derivante dal rapporto di lavoro anche i soggetti estranei alla categoria dei lavoratori affermando che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro a tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009 - dep. 25/09/2009, Vecchi e altro, Rv. 245274); che in materia di infortuni sul lavoro, l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati e dei soggetti a questi equiparati, ma anche nei confronti delle persone che - pur estranee all'ambito imprenditoriale - vengano comunque ad operare nel campo funzionale dell'imprenditore medesimo (sez. 4, n. 6348 del 18/01/2007 - dep. 15/02/2007, P.C. proc. Chiarini, Rv. 236105). La necessità di rinvenire un criterio di delimitazione della responsabilità del datore di lavoro sembra essere connaturata a tale indirizzo e soddisfatta attraverso la richiesta dell'esistenza di una particolare relazione tra l'estraneo e l'organizzazione di impresa (si richiede che si tratti di soggetti ora svolgenti comunque prestazioni lavorative, ora a vario titolo funzionalmente collegati a quell'organizzazione, quali fornitori, clienti e altri soggetti collegati all'ambito lavorativo).

Ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti (come nel caso di specie mancando sia la predisposizione del documento di valutazione dei rischi sia qualsiasi cautela volta ad impedire l'accesso al solaio vicino al quale era, anzi, presente una scala a pioli), tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589 c.p., comma 2 e art. 590, comma 3, c.p. su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto ad esso equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione (sez. 4, n. 2383 del 10/11/2005 - dep. 20/01/2006, Losappio ed altri, Rv. 232916; 16.9.2020 n.32178 Dentamaro Francesco, Rv.280070).

In questa prospettiva il limite alla responsabilità datoriale viene individuato nell'ambito della causalità, sostenendosi che il fatto è commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro solo che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme ma un estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (sez. 4 n. 11360 del 10/11/2005 - dep. 31/03/2006, P.M. in proc. Sartori ed altri, Rv. 233662).

Logica e non contraddittoria è la sentenza impugnata anche nella parte in cui considera il luogo dell'incidente ricompreso nella nozione di "ambiente di lavoro" intendendosi tali non solo i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, ma anche ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore non potendosi prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio accede.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di O.F. perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Annulla inoltre senza rinvio la sentenza medesima nei confronti di O.M. ed O.C.A. limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento del danno, statuizione che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2021.

#### Note

*I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.*